

Allegato "B" al numero 92715/19415 di Repertorio

**STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
IMPRESE BRIANZA**

INDICE

Art. 1 - DEFINIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE.....	
Art. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE.....	
Art. 3 - ASSOCIATI.....	
Art. 4 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE - DOMANDE DI AMMISSIONE.....	
Art. 5 - RECESSO.....	
Art. 6 - ESCLUSIONE - DECADENZA.....	
Art. 7 - OBBLIGHI DELLE ASSOCIATE.....	
Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.....	
Art. 9 - ASSEMBLEA - Definizione.....	
Art. 10 - ASSEMBLEA - Voti.....	
Art. 11 - ASSEMBLEA - Funzioni.....	
Art. 12 - ASSEMBLEA - Partecipanti.....	
Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO.....	
Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO - Funzioni.....	
Art. 15 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE.....	
Art. 16- PRESIDENTE.....	
Art. 17- ORGANO DI CONTROLLO.....	
Art. 18 - ARBITRATO IRRITUALE AVANTI IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.....	
Art. 19 - DIRETTORE GENERALE.....	
Art. 20 - TESORIERE.....	
Art. 21 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI.....	
Art. 22 - REQUISITI SOGGETTIVI DI ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE ASSOCIATIVE - GRATUITA'	
Art. 23 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE ED ESERCIZIO FINANZIARIO..	
Art. 24 - SCIOGLIMENTO - OPERAZIONI STRAORDINARIE	
Art. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.....	

Art. 1 - DEFINIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

E' corrente una associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE IMPRESE BRIANZA"

Essa adotta il logo figurativo qui di seguito riprodotto



L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, è apartitica, non ha scopo di lucro e si ispira a principi di trasparenza e di partecipazione democratica.

L'Associazione ha sede in Lissone, via Cairoli 17; con delibera del Consiglio Direttivo può trasferire altrove tale sede, come pure istituire, per particolari finalità, Delegazioni od Uffici, sia temporanei che permanenti.

Art. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione ha lo scopo generale di costituire un punto di incontro e di crescita culturale, di collaborazione operativa, e di riconoscimento identitario delle Aziende degli Industriali della Brianza e delle aree limitrofe.

In tale quadro generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione ha i seguenti scopi particolari:

- favorire lo sviluppo e il benessere delle imprese associate, con senso di responsabilità anche verso gli interessi generali del Paese e la loro evoluzione, alla luce del contesto internazionale;
- migliorare la competitività e l'attrattività del contesto territoriale in cui le imprese operano;
- promuovere i valori dell'imprenditorialità, della solidarietà e della collaborazione fra le imprese;
- curare la rappresentanza, l'assistenza e la tutela degli interessi delle imprese associate in tutte le aree di attività;
- promuovere lo spirito di mutua collaborazione ed assistenza per una migliore valorizzazione delle risorse economiche e umane nelle attività imprenditoriali, cooperativistiche, assistenziali, culturali e sociali, con particolare riferimento alle imprese e alle organizzazioni che producono servizi per le persone e servizi per le imprese;
- favorire una modalità di conduzione e gestione delle imprese e delle organizzazioni di qualsiasi natura, in cui siano costantemente presenti le categorie della libertà, della solidarietà e del servizio vicendevole;
- collaborare anche con le Istituzioni per l'elaborazione di programmi orientati allo sviluppo dell'economia e alla crescita del Territorio;
- studiare i problemi ed assumere le opportune iniziative relativamente alla strutturazione ed alla infrastrutturazione del territorio, con particolare riferimento agli insediamenti produttivi, alla mobilità delle persone, alle comunicazioni;
- svolgere attività di promozione, assistenza e coordinamento a tutela degli associati;
- favorire e promuovere ogni iniziativa diretta alla tutela collettiva degli interessi economici generali dell'impresa e degli imprenditori;
- contribuire all'elaborazione di norme e prassi su tematiche inerenti l'attività di impresa;
- sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani) ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia;
- stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse dell'Associazione e degli associati;
- rilevare e accertare, anche con la collaborazione delle imprese associate, dati statistici funzionali al più efficace conseguimento dei fini statutari;
- raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere ed organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni, su temi di interesse locale, nazionale ed internazionale;
- promuovere, e/o partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica;
- promuovere e curare la divulgazione di informazioni riguardanti il mondo imprenditoriale e la cultura d'impresa;
- favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali e no profit, anche al fine di incrementare le opportunità occupazionali;
- promuovere e sostenere attività assistenziali e di ricerca volte ad eliminare situazioni di emarginazione e sottosviluppo;

- organizzare, anche tramite volontari e/o obiettori, attività di assistenza, di cooperazione allo sviluppo e di addestramento, con possibilità di stipulare a tal fine apposite convenzioni.

L'associazione può avvalersi di una rete di Strutture Collegate quali Studi Professionali e Società di Consulenza e di Revisione per fornire agli Associati i seguenti servizi :

- individuare, progettare e sperimentare nuovi strumenti e servizi per sostenere le imprese nell'accrescimento della loro competitività;

- fornire alle imprese associate servizi di assistenza, consulenza e informazione per l'interpretazione e l'applicazione delle norme che impattano sull'attività economica e la gestione aziendale;

- assistere e sostenere le imprese e le realtà no profit nella soluzione dei problemi di natura economica, organizzativa, commerciale, produttiva, finanziaria e di accesso al credito;

- fornire agli associati servizi di natura legale, fiscale, amministrativa, assicurativa, finanziaria, gestionale, produttiva, organizzativa e ogni altro servizio che rientri negli interessi dell'Associazione e degli associati;

- assistere e rappresentare le imprese associate nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle autorità pubbliche, delle istituzioni pubbliche e degli organismi privati;

- disciplinare i rapporti di lavoro delle imprese associate, anche con la sottoscrizione di contratti e regolamentazioni aziendali;

- gestire le controversie di lavoro delle imprese associate per una loro definizione stragiudiziale;

- promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi di formazione volti a facilitare ed assistere lo sviluppo dell'imprenditoria, l'avviamento al lavoro e/o la riqualificazione del lavoratori.

Per il raggiungimento di tali scopi generali e particolari l'Associazione, per mezzo dei suoi Organi, potrà deliberare e compiere ogni tipo di operazione, mobiliare, immobiliare e finanziaria.

Art. 3 - ASSOCIATI

Possono essere Associate le Imprese, in forma individuale o societaria, che svolgono una attività diretta alla produzione di beni con una organizzazione di tipo industriale o quelle che svolgono una attività diretta alla produzione di servizi strumentali all'industria, e che hanno sedi e/o filiali, e/o stabilimenti, e/o cantieri, e/o depositi, nel territorio della Brianza, o hanno comunque un sostanziale collegamento con il territorio stesso.

Possono essere altresì Associate le persone fisiche, le Associazioni e le Onlus, assumendo la qualifica di associati sostenitori e simpatizzanti.

Le Onlus sono esentate dal pagamento della quota associativa.

L'Associazione Imprese Brianza non impone alle Imprese alcuna preclusione ad essere contemporaneamente iscritte ad altre Associazioni.

Art. 4 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE - DOMANDE DI AMMISSIONE

Le ammissioni avvengono su domanda predisposta dai soggetti interessati, sottoscritta nel caso delle Imprese dal loro titolare o legale rappresentante.

Una domanda similare è predisposta per l'ammissione delle Persone

Fisiche.

La domanda va presentata alla sede dell'associazione (con raccomandata a mano; oppure per racc. R.R.; oppure a mezzo PEC), deve recare in allegato, nel caso delle Imprese, certificato di loro iscrizione al Registro delle Imprese e deve contenere:

- a) la denominazione esatta e completa dell'impresa;
- b) le generalità del titolare, o del legale rappresentante, o del delegato a cui sono stati attribuiti con apposita procura, in via esclusiva, la rappresentanza dell'Associata all'interno degli Organi dell'Associazione, l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, e l'esercizio degli altri diritti statutari, ivi compreso l'elettorato passivo;
- c) l'attività esercitata e l'ubicazione della sede, delle succursali, dello stabilimento, delle eventuali unità locali;
- d) l'indirizzo di PEC;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare tutte le norme del presente Statuto nonché del Regolamento qualora sia stato già approvato, e tutti gli obblighi che derivano da esso e dalle deliberazioni degli Organi dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'accoglimento delle domande di ammissione.

Il nuovo Associato si impegna a mantenere ferma la propria adesione all'Associazione per la residua parte dell'esercizio in corso al momento della propria ammissione, nonché per tutto l'esercizio successivo.

Nel caso delle persone fisiche le stesse dovranno allegare il curriculum vitae.

Art. 5 - RECESSO

Salvo quanto stabilito dal penultimo comma del precedente articolo 4, ogni Associata (Impresa e Persona Fisica) potrà sempre recedere dall'Associazione; il preavviso di recesso andrà comunicato all'Associazione via PEC o Racc. A.R. ; il preavviso comunicato entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno avrà effetto al 31 dicembre dell'anno successivo.

Oltrechè a seguito di recesso, il rapporto associativo può venir meno limitatamente ad un Associato per esclusione o per decadenza; entrambe queste ultime, diversamente dal recesso, hanno effetto immediato.

La decadenza è prodotta automaticamente dal fallimento, o dalla cessazione della attività aziendale; non sono causa di decadenza la messa in liquidazione dell'Associata, nè la sua sottoposizione a procedure concorsuali o ad un piano di risanamento a sensi art. 67 Legge Fallimentare, punto d), o di altre procedure similari che venissero contemplate in emanande leggi, sino a che persista l'attività aziendale.

In caso di recesso, come pure di esclusione o di decadenza del rapporto associativo per cessazione della attività aziendale o per fallimento, nessun diritto può essere avanzato dall'Associata sul patrimonio dell'Associazione.

A far tempo dalla data in cui è pervenuta la comunicazione del recesso, od in cui è divenuta efficace la esclusione o la decadenza

dal rapporto associativo, l'Associata perde il diritto di voto in Assemblea ed il suo rappresentante o delegato decade da ogni carica associativa.

L'Associata receduta è comunque tenuta al pagamento della quota di contributi a suo carico deliberata dall'ultima Assemblea tenutasi prima della comunicazione del recesso, a valere per l'esercizio nel corso del quale è avvenuta la comunicazione stessa, ed anche per l'esercizio successivo, al termine del quale il suo recesso avrà effetto.

L'associata esclusa è comunque tenuta al pagamento della quota di contributi a suo carico deliberata dall'ultima Assemblea tenutasi prima della data in cui la sua esclusione è divenuta definitivamente efficace.

L'associata decaduta per cessazione dell'attività aziendale è esentata dal pagamento dei contributi il cui pagamento maturi successivamente alla comunicazione della cessazione stessa, purchè effettiva e comprovata.

Art. 6 – ESCLUSIONE – DECADENZA

L'Associazione ha diritto di escludere le Associate (Imprese e Persone Fisiche) per:

- a) mancato pagamento dei contributi, decorsi invano 60 giorni dalla raccomandata o PEC di messa in mora;
- b) grave inosservanza delle disposizioni del presente Statuto e/o, se sia stato approvato, del Regolamento dell'Associazione;
- c) compimento da parte dell'Associata di atti, o verificarsi a carico dell'Associata di fatti, giuridicamente rilevanti, che si pongano in grave conflitto con gli interessi dell'Associazione.

Sull'esclusione decide il Consiglio Direttivo, con delibera specificamente motivata, previa contestazione per iscritto all'Associata di una o più delle predette cause, e previa audizione del suo titolare o legale rappresentante, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Contro la delibera di esclusione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione via PEC del relativo provvedimento. Il ricorso, che va presentato via PEC all'indirizzo dell'Associazione, non sospende di regola l'esecuzione del provvedimento, salva sospensiva pronunciata dal Collegio stesso in casi di eccezionale gravità ed urgenza.

Art. 7 - OBBLIGHI DELLE ASSOCIATE

Le Associate hanno l'obbligo di:

- a) osservare le norme del presente Statuto e quelle del Regolamento che verrà approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dalla prima assemblea successiva;
- b) osservare le delibere e le direttive degli Organi dell'Associazione;
- c) versare all'Associazione le quote ed i contributi associativi secondo la misura, la periodicità ed i termini deliberati dall'Assemblea, a sensi del presente Statuto e dell'emanando Regolamento, in sede di approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo di ciascun esercizio; ciò al fine imprescindibile di garantire all'Associazione la capacità finanziaria di sostenere gli oneri

relativi al proprio funzionamento e di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;

d) inviare entro il 15 gennaio di ogni anno all'Associazione documentazione idonea a far risultare l'esatto numero dei propri dipendenti alla data del precedente 31 dicembre, con le modalità che saranno state stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'inosservanza degli obblighi di cui ai punti c) e d) di cui sopra da parte dell'Associata è di impedimento alla assunzione o conservazione da parte del suo titolare o legale rappresentante, o delegato, di cariche o incarichi associativi.

In difetto di esatto e puntuale pagamento delle quote e dei contributi associativi di cui al punto c) che precede, l'Associazione, oltre a poter deliberare l'esclusione della Associata morosa a sensi art. 6 punto a) del presente Statuto, avrà comunque titolo per richiedere contro di essa decreto di ingiunzione al Tribunale competente, sulla base di copia del bilancio preventivo o consuntivo e del relativo prospetto di riparto, nonché del verbale di assemblea che li ha approvati.

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi necessari dell'Associazione:

a) L'Assemblea;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il legale rappresentante dell'Associazione;

d) Il vice Presidente;

e) L'Organo di controllo (Revisore unico);

f) Il Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare anche la nomina di un Tesoriere e/o di un Direttore Generale.

I membri dell'Organo di Controllo e il Direttore Generale se nominato, non potranno essere legali rappresentanti o titolari di Imprese Associate; tutti gli altri organi unipersonali o collegiali dell'associazione dovranno essere composti da titolari o legali rappresentanti o delegati di Imprese Associate.

Ogni Organo Collegiale dovrà inserire in apposito registro il verbale di ogni sua seduta con le relative deliberazioni, firmato dal suo Presidente e dal Segretario della seduta stessa volta per volta nominato. Su richiesta motivata, il Consiglio Direttivo potrà rilasciare copia dei suddetti verbali, i quali saranno comunque consultabili dalle Associate presso la sede dell'Associazione, su appuntamento.

Ai fini del perseguimento del superiore interesse dell'Associazione, ove allo scadere del mandato di ciascun Organo associativo, per qualsiasi ragione, anche di opportunità, non vengano tempestivamente nominati il nuovo Organo unipersonale, ovvero i nuovi membri di un Organo Collegiale, l'Organo stesso rimane in carica, in regime di prorogatio, ma per l'espletamento delle sole operazioni di ordinaria amministrazione, fino al suo rinnovo, escludendosi peraltro tassativamente il prolungamento di tale regime di prorogatio oltre quanto strettamente necessario e comunque oltre un tempo ragionevolmente breve.

Nel caso in cui vengano meno nel corso del biennio, per qualsiasi ragione, uno o più membri del Consiglio Direttivo, subentra/subentrano il/i più votato/i dei non eletti, che resta/restano in carica fino alla prima successiva assemblea, che provvede alla sostituzione definitiva.

Nel caso in cui nel corso del biennio vengano meno per qualsiasi ragione più della metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade, ed il Presidente o il Vice Presidente o il Revisore convocano immediatamente l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Nelle more, i membri superstiti del Consiglio Direttivo possono deliberare solo quanto strettamente necessario alla ordinaria amministrazione dell'associazione.

Art. 9 – ASSEMBLEA - Definizione

L'Assemblea delle Associate è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di marzo, per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e del bilancio consuntivo di quello precedente; si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, o almeno un decimo degli Associati.

L'assemblea ogni due anni provvede al rinnovo delle cariche elettive, in occasione della approvazione dei bilanci di cui sopra, oppure in apposita separata seduta.

L'assemblea è convocata dal Presidente o, in mancanza, dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

L'assemblea viene convocata almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, con le seguenti modalità :

* per quanto riguarda le Imprese Associate con avviso spedito via PEC, o con raccomandata R.R.;

* per quanto riguarda le Persone fisiche Associate con avviso spedito via mail ordinaria o con raccomandata R.R.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, in prima ed in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea in seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno della prima convocazione.

Per la valida costituzione dell'assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza assoluta delle associate aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle associate aventi diritto al voto che sono presenti.

L'assemblea, salvo che per i casi in cui il presente statuto richiede maggioranze qualificate (art. 24), delibera a maggioranza semplice delle associate aventi diritto di voto presenti che hanno espresso il voto, che cioè non si sono astenute.

Le deliberazioni relative alle persone e alle cariche sono assunte con voto segreto; tutte le altre sono assunte con voto palese.

Art. 10 – ASSEMBLEA - Voti

Hanno diritto di voto in assemblea le Associate in regola con i

contributi.

Il voto è capitarario: ogni Associata ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dall'importo dei contributi versati.

Hanno diritto di essere eletti alle cariche associative i titolari o legali rappresentanti o delegati delle Imprese Associate che sono in regola con i contributi.

Le Onlus non pagando la quota associativa non potranno votare.

Art. 11 – ASSEMBLEA - Funzioni

L'Assemblea:

1 - approva lo statuto ed il regolamento, e le loro eventuali modifiche, su proposta del Consiglio Direttivo oppure del 10% almeno delle Associate;

2 - delibera il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo e, tra questi, il Presidente del Consiglio stesso che è anche Presidente dell'Associazione; per il primo biennio il numero e le modalità di elezione sono stabilite in sede della stessa Assemblea Costituente che poi procede seduta stante all'elezione stessa; per i bienni successivi le modalità di elezione saranno specificate nell'emanando Regolamento;

3 - elegge l'Organo di Controllo;

4 - elegge i membri del Collegio dei Probiviri e, tra questi, il Presidente;

5 - approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;

6 - determina, sulla base dei suddetti bilanci preventivo e consuntivo, e su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo dei contributi previsionali e definitivi a carico delle Associate, ed i relativi prospetti di riparto, sulla base dei criteri stabiliti nel presente Statuto, e di quelli ulteriori stabiliti dall'emanando Regolamento;

7 - approva, su proposta del Consiglio Direttivo, ogni eventuale operazione straordinaria, quali la fusione, la scissione, la trasformazione, lo scioglimento.

Art. 12 – ASSEMBLEA - Partecipanti

Le imprese Associate possono partecipare all'assemblea esclusivamente in persona dei titolari delle imprese individuali e dei legali rappresentanti o delegati di quelle erette in forma societaria.

Le imprese associate possono farsi rappresentare in assemblea anche per delega conferita al titolare o legale rappresentante o delegato di altra impresa associata, ma ciascun partecipante all'assemblea non può essere portatore di più di una delega.

Le Onlus sono invitate all'assemblea, sempre senza diritto di voto.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo dell'associazione ed è costituito dai membri eletti dall'assemblea, tra i titolari o legali rappresentanti o delegati delle imprese associate, in numero minimo di cinque.

Come previsto dall'art. 11, l'assemblea elegge anche il Presidente del Consiglio Direttivo, scegliendolo tra i membri di questo; il Vice Presidente del Consiglio Direttivo è poi nominato dal Presidente,

scegliendolo tra gli altri membri come sopra eletti; il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo lo sono anche dell'associazione.

I membri del Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica due anni.

A parità di voti su un candidato si procederà a ballottaggio, e nel caso questo dia ancora esito di parità risulterà eletto il candidato più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con lettera contenente il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della riunione, spedita ai singoli componenti via PEC all'indirizzo della Associata di cui essi sono titolari o legali rappresentanti, almeno cinque giorni prima della riunione stessa.

In caso d'urgenza il Presidente può convocare con lo stesso mezzo, o con altri mezzi idonei ad assicurare la prova della comunicazione, il consiglio Direttivo anche senza il rispetto del termine di cui sopra, specificando le ragioni dell'urgenza.

Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente più della metà dei suoi componenti, e delibera a maggioranza dei presenti, includendosi nel computo dei presenti anche coloro che eventualmente si siano astenuti dal voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni comunque relative a persone o ad altre cariche associative, sono assunte con voto segreto; tutte le altre con voto palese.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esperti e consulenti senza diritto di voto.

E' sempre invitato l'Organo di Controllo.

Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO - Funzioni

Il Consiglio Direttivo:

1 - delibera in merito alle domande di iscrizione delle nuove associate; delibera inoltre in merito all'esclusione delle associate come pure in merito alle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento, con deliberazioni che possono essere impugnate dall'interessato, entro 30 giorni dalla loro comunicazione, avanti il Collegio dei Probiviri.

2 - nomina e revoca l'eventuale Tesoriere e l'eventuale Direttore Generale;

3 - approva per ogni esercizio i progetti di bilancio preventivo e consuntivo ed i prospetti di riparto dei relativi contributi a pareggio a carico degli associati, con le relative modalità e termini di pagamento, da sottoporre poi all'approvazione dell'assemblea;

4 - redige ed approva l'eventuale Regolamento di attuazione del presente statuto, da sottoporre poi alla approvazione da parte della prima assemblea successiva;

5 - promuove le eventuali unioni di categoria e gli eventuali gruppi, approvandone i regolamenti interni;

6 - propone all'assemblea le eventuali modifiche dello statuto e del regolamento dell'associazione; eventuali operazioni straordinarie quali la fusione, scissione, trasformazione, come pure l'eventuale

scioglimento dell'associazione.

Art. 15 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica due anni e non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.

Il Vice Presidente dura in carica due anni ed assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di impedimento definitivo, o di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente deve convocare senza indugio l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente, e nelle more ne esercita tutti i poteri e le funzioni, anche di legale rappresentanza, ma limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 16- PRESIDENTE

Il Presidente:

- 1 - ha la rappresentanza politica e legale dell'Associazione;
- 2 - sovrintende alla gestione dell'Associazione e compie gli atti all'uopo necessari;
- 3 - dà esecuzione nella sua veste di Legale Rappresentante alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 4 - può richiedere consulenza ed assistenza a soggetti esterni all'Associazione ed alla sua struttura, ed attribuire loro incarichi particolari;
- 5 - convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- 6 - nomina il Vice Presidente, scegliendolo tra i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo consta di un Revisore Unico che deve essere un professionista aventi i requisiti prescritti dalla legge per ricoprire tale funzione per le società; è eletto dall'assemblea e dura in carica due anni.

L'Organo di Controllo:

- 1 - vigila sulla regolare gestione amministrativa dell'associazione;
- 2 - redige, per ogni esercizio, le relazioni sul bilancio preventivo e su quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- 3 - esplica le sue funzioni almeno una volta all'anno, ed è sempre invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- 4 - in caso di omissione o ingiustificato ritardo da parte del Presidente, e/o del Vice Presidente, procede obbligatoriamente alla convocazione dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - ARBITRATO IRRITUALE AVANTI IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Al Collegio dei Probiviri sono obbligatoriamente devolute, in via esclusiva, sia l'impugnazione delle sanzioni disciplinari, sia ogni altra controversia interna all'associazione, di qualsiasi natura, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, quelle tra gli Organi dell'Associazione, tra l'associazione e/o i suoi organi e gli associati, tra gli associati stessi, e quelle relative alla interpretazione ed applicazione dello Statuto e alla impugnazione di deliberazioni e provvedimenti di organi dell'associazione, salvi i casi di questioni riservate per legge alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

Il Collegio dei Probiviri definisce le controversie come sopra

devolutedgli mediante determinazione contrattuale, a sensi dell'art. 808 ter del Codice di Procedura Civile. Il lodo contrattuale emesso dai Probiviri è inimpugnabile, salvi i casi di annullabilità previsti dalla medesima norma.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri viene inoltrato dall'interessato al Collegio, alla sede dell'Associazione, via PEC. Il Collegio dei Probiviri informa sollecitamente la controparte interessata e la invita a presentare le proprie controdeduzioni per iscritto, dopodiché procede alla trattazione.

Il Collegio dei Probiviri tratta le controversie senza vincoli di procedura ma sempre nel rispetto del principio del contraddittorio; assume le proprie determinazioni in base alla Legge, allo Statuto, al Regolamento e, solo quando vi sia una lacuna normativa, in base ad equità.

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due membri supplenti, tutti eletti dall'Assemblea, che durano in carica due anni e sono rieleggibili; essi possono essere scelti fra titolari o legali rappresentanti di aziende associate oppure personalità con comprovate qualità morali.

Art. 19 - DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio Direttivo può deliberare la nomina di un Direttore Generale, scelto tra persone che non siano titolari o legali rappresentanti di Associate.

Il Direttore Generale:

- 1 - è responsabile del personale e dell'efficienza degli uffici dell'associazione;
- 2 - assume e licenzia il personale, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- 3 - è responsabile della conservazione dei beni e della gestione della sede dell'associazione;
- 4 - provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi;
- 5 - può essere chiamato a fungere da segretario e a redigere i verbali delle riunioni degli Organi Associativi;
- 6 - può essere invitato dal Presidente a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali dell'associazione;
- 7 - può ricevere dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Art. 20 - TESORIERE

Il Consiglio Direttivo può deliberare la nomina di un Tesoriere.

Il Tesoriere:

- 1 - è responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione e cura la riscossione dei contributi associativi;
- 2 - relaziona il Presidente, il Consiglio Direttivo e l'organo di controllo in merito alla conduzione e alla situazione finanziaria dell'Associazione;
- 3 - può rappresentare l'Associazione, in forza di specifica procura conferitagli dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo, nei rapporti contrattuali, economici e finanziari con i privati, con il sistema bancario, con gli Enti pubblici e privati di ogni genere.

Art. 21 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Tutti gli Associati sono tenuti, per ogni esercizio, a versare all'Associazione i contributi necessari allo scopo di dotarla dei mezzi finanziari necessari a sostenere le proprie spese, sia in via anticipata sulla base del bilancio preventivo approvato, sia a posteriori a copertura delle spese effettivamente occorse, come da bilancio consuntivo approvato.

I contributi sono composti da una quota fissa annuale eguale per tutte le Associate e da una quota variabile in funzione del numero di dipendenti delle Associate, nelle misure che sono deliberate dall'Assemblea in relazione al fabbisogno emergente dai bilanci preventivo e consuntivo.

Il Regolamento stabilisce i criteri di proporzionalità della quota variabile rispetto al numero di dipendenti delle Associate, non necessariamente in termini di diretta proporzionalità aritmetica, ed eventualmente anche per scaglioni.

I bilanci preventivo e consuntivo, i relativi prospetti di riparto approvati dall'Assemblea, ed il relativo verbale, costituiscono titolo per la riscossione coattiva dei contributi da parte dell'Associazione; più specificamente, tali documenti costituiscono prova scritta idonea all'ottenimento, da parte dell'Associazione, di decreto di ingiunzione a sensi degli artt. 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 22 - REQUISITI SOGGETTIVI DI ELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE ASSOCIATIVE - GRATUITA'

Possono essere eletti alle cariche associative di Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio Direttivo e Tesoriere, solo i titolari o legali rappresentanti di aziende Associate le quali siano in regola con il versamento dei contributi associativi.

I candidati devono fornire documentazione idonea a dimostrare l'insussistenza a loro carico di condanne ostantive all'assunzione di cariche pubbliche o all'espletamento di pubblici uffici; i titolari di tutte le cariche associative, nessuna esclusa, non possono ricoprire cariche in seno a partiti politici, né cariche in seno a corpi politici dello Stato o di Enti Territoriali, né cariche nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

Tutte le cariche elettive in seno all'Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio. Il Consiglio Direttivo può stabilire un emolumento per il Tesoriere. Il Direttore Generale è un manager esterno, e come tale viene normalmente retribuito.

Art. 23 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- 1 - contributi, erogazioni, donazioni, lasciti;
- 2- beni mobili ed immobili;
- 3 - eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci consuntivi;
- 4 - partecipazioni.

Le spese e gli oneri dell'Associazione sono coperti dai contributi delle Associate e da ogni altra entrata.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 24 - SCIoglimento – OPERAZIONI STRAORDINARIE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà delle associate.

Le operazioni di fusione, scissione e trasformazione dell'Associazione sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno metà delle Associate ed il voto favorevole di almeno i due terzi delle Associate Presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione verranno nominati uno o più liquidatori, il cui mandato, poteri e responsabilità saranno determinati dall'assemblea stessa che ha deliberato lo scioglimento.

Il presente articolo statutario potrà essere modificato o soppresso dall'Assemblea esclusivamente con il voto favorevole di almeno la metà delle associate.

Agli effetti di tutte le disposizioni del presente articolo si intende per metà quel numero che moltiplicato per due supera di almeno una unità il numero totale; si intende per due terzi quel numero che diviso per tre e moltiplicato per due supera di almeno una unità il numero totale.

Art. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non disposto nel presente Statuto valgono le disposizioni stabilite dal Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute.

Letto, approvato e sottoscritto.

Monza il giorno sedici settembre duemilasedici

F.to Barzagli Mario

F.to Mario Erba Notaio